

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Il Giudice, letti gli atti del proc. n. 2000/2023 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 07/09/2023, sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto, quanto alla nullità delle fideiussioni prestate dagli attori (o, comunque, di alcune loro clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale, che l'eccezione risulti rilevante nel caso di specie, sia alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., Sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994) sia tenuto conto che, laddove – in mera ipotesi - venisse ritenuta la nullità anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenute lesive della libertà di concorrenza (e, in particolare, all'art. 7 delle fideiussioni rilasciate dagli attori – cfr. doc. 5 attoreo), ai sensi dell'art. 1957 c.c. le garanzie *de quibus* non avrebbero più effetto, considerato che l'istituto di credito, a seguito dell'intimazione di rientro inviata nel mese di giugno 2022 (cfr. docc. 6, 7, e 8 attorei), non ha tempestivamente adottato alcuna iniziativa al fine del recupero del credito, se non con il deposito del ricorso monitorio in data 30.1.2023, oltre i 6 mesi successivi;

rilevato che entrambe le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.;

p.q.m.

rigetta l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. – a decorrere dalla data di comunicazione ad entrambe le parti della presente ordinanza;

visto l'art. 127ter c.p.c., assegna alle parti termine perentorio sino al 30.1.2024 per il deposito di nota congiunta o eventualmente disgiunta, contenente le sole istanze e conclusioni delle parti, all'esito del quale verrà assunta ogni decisione.

Si comunichi.

Treviso, 07/09/2023

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

